

Data 20/07/2022

A Tutti i clienti

Da Feinar Srl
Web www.feinar.it Tel. +39 0437 2121

Oggetto Newsletter D. Lgs. 231/2001 - rassegna delle principali novità

1) LA RESPONSABILITÀ 231 AI "RAGGI X"

Con la sentenza n. 23401, depositata lo scorso 15 giugno, si chiude in ottica liberatoria la nota vicenda processuale che ha coinvolto una S.p.A. in ordine all'illecito ex art. 25-ter, lett. r), D.Lgs. 231/2001, ossia l'aggiotaggio commesso dal Presidente del CdA e dall'Amministratore Delegato, i quali avevano comunicato ai mercati alcune notizie false. Dopo due pronunce assolutorie nei gradi di merito, basate sull'idoneità ed efficace attuazione del Modello organizzativo adottato, la Cassazione annullava la decisione con rinvio, chiedendo una nuova valutazione circa la ricorrenza del requisito dell'elusione fraudolenta. Al termine di un tortuoso percorso giudiziario, i giudici di legittimità hanno rigettato l'ultimo ricorso proposto dall'accusa e confermato la pronuncia assolutoria a favore della Società, giudicando idoneo il Modello organizzativo, non solo in quanto *"conforme alle autorevoli indicazioni di Consob e Confindustria"*, ma anche perché *"calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'ente (dimensioni, tipo di attività, evoluzione diacronica)"*.

Soffermandosi sull'OdV, la Cassazione ha rilevato che l'Organismo, ancorché informato del comunicato falso prima della sua pubblicazione, non avrebbe potuto effettuare sul medesimo un controllo nel merito dei contenuti, non potendo *"avere connotazioni di tipo gestorio (...): ad esso spettano, piuttosto, compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell'ambito del modello organizzativo di cui l'ente si è dotato"*.

Nel caso concreto, quindi *"le comunicazioni integranti i delitti di aggiotaggio commessi da presidente ed amministratore delegato (...) sarebbero state il frutto di un'iniziativa estemporanea di costoro, tra loro concordata in tempi ristrettissimi, rispetto alla quale rimane del tutto indifferente il grado di autonomia più o meno ampio riconosciuto all'Organismo di Vigilanza, come pure la sua composizione monocratica"*.

Infine, la sentenza ha ritenuto la condotta delle persone fisiche *"falsificatrice, rispetto ai dati dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti; nonché ingannevole e subdola, perché prodotta da un'intesa occulta e repentina tra i suoi autori, in violazione del patto di fiducia che lega i rappresentanti dell'ente agli organi societari che hanno conferito loro tale ruolo"*. Pertanto, essendo integrata anche l'ipotesi dell'elusione fraudolenta del Modello, è stata esclusa la responsabilità dell'ente.

2) NON LICENZIABILE IL DIRIGENTE CHE SEGNALE ILLECITI

La condotta di un direttore generale che segnali internamente degli illeciti e che non si rivolga all'autorità giudiziaria o amministrativa, non integra di per sé una giusta causa di licenziamento. Con queste motivazioni la Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 17689 del 31 Maggio 2022) ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare comminata ad un *manager* che, a circa quattro mesi dalla propria assunzione, aveva evidenziato fatti di potenziale rilievo penale, esprimendo un formale dissenso al Consiglio di Amministrazione sulla bozza di bilancio relativa al periodo antecedente alla sua nomina. Secondo la prospettiva del datore di lavoro, la segnalazione si sarebbe risolta in una ingiustificata e gratuita denigrazione dell'operato dei dirigenti e amministratori dell'azienda. La Corte di legittimità, al contrario, ha escluso la rilevanza disciplinare, non ravvisando illecità nelle modalità di manifestazione del dissenso.

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.



Il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale, si specifica nel provvedimento, non può determinare alcuna compressione del diritto di critica, di denuncia o di dissenso.

3) REATI AMBIENTALI: INTERESSE E VANTAGGIO DELL'ENTE

Secondo la Cassazione (sentenza n. 21034 del 30 Maggio 2022), in tema di inquinamento delle acque da reflui industriali, la condotta di apertura di uno scarico non autorizzato, realizzata in coerenza con le scelte organizzative e gestionali dell'ente che siano *"da considerare inadeguate"* alla luce del quadro normativo vigente, deve considerarsi nell'interesse e a vantaggio dell'ente anche laddove ciò non abbia comportato un risparmio di spesa.

Nel caso di specie, la Corte ha respinto il ricorso della S.p.A. condannata in sede di merito che lamentava l'insufficienza della motivazione in punto di interesse dell'ente. Ad avviso della Cassazione, infatti, il Tribunale ha correttamente argomentato che l'apicale aveva agito nell'interesse dell'ente in quanto l'omessa dotazione di uno specifico sistema di raccolta per i reflui era sicuramente coerente con la politica imprenditoriale della sua società, improntata ad un risparmio in termini organizzativi, ma altrettanto certamente era in contrasto con quanto invece prescritto dalla disciplina di settore.

Con riferimento alla configurabilità del reato presupposto di cui all'art. 137 D.Lgs. 152 del 2006, la Cassazione ha poi confermato il proprio consolidato orientamento secondo cui *"per scarico si deve intendere qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità e cioè nella inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo"*; nel caso di specie, ad esempio, non è valsa ad escludere il reato la circostanza che le sostanze chimiche industriali fossero frammiste alle acque meteoriche di dilavamento raccolte nell'impianto.

4) PORTOGALLO E FRANCIA: RIFORME SU ANTICORRUZIONE E WHISTLEBLOWING

Sono prossime all'entrata in vigore una nuova disciplina anticorruzione in Portogallo e le misure di recepimento della Direttiva UE 2017/1937 in materia di *whistleblowing* in Francia. In particolare, lo scorso 7 giugno è entrato in vigore il Decreto-Lei n. 109-E/2021 che, oltre a stabilire l'istituzione obbligatoria di canali di segnalazione nei confronti di enti pubblici e imprese con più di 50 dipendenti, introduce una riforma della *compliance* anticorruzione.

Nello specifico, la novella impone alle società di mappare il rischio corruzione ed elaborare un piano per la relativa prevenzione, con contestuale nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione, analogamente a quanto è stato fatto in ambito domestico con la Legge n. 190/2012. Il prossimo settembre, inoltre, entra in vigore in Francia la Loi n. 2022-401 che dà attuazione alla Direttiva UE in tema di *whistleblowing*, ampliando l'ambito di applicazione della precedente disciplina. Tra le novità, si segnala l'estensione della tutela in favore di terzi, quali le organizzazioni *no-profit* o i sindacati che supportano il segnalante, oppure i familiari e colleghi di lavoro che potrebbero subire ritorsioni collegate alla segnalazione.

Di interesse, inoltre, il rafforzamento delle misure di protezione (come l'immunità da responsabilità civile in caso di rivelazione di informazioni confidenziali) e delle sanzioni accessorie rispetto ad atteggiamenti ritorsivi subiti dal segnalante, nonché il superamento dell'obbligo di preventiva attivazione di canali interni di denuncia rispetto a quelli esterni, con piena libertà del *whistleblower* di rivolgersi direttamente alle Autorità.

Feinar Srl

Via Guido Rossa, 101 - Loc. Mier - 32100 Belluno
Tel. 0437 2121 - Fax 0437 212380 - e-mail: info@feinar.it - www.feinar.it
Cod. Fiscale - P.IVA - N. iscrizione Registro Imprese TV-BL: 00091610253 - R.E.A. BL 75956
Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

